



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO SOTTO SOGLIA INERENTE LA FORNITURA DI ELIO LIQUIDO IN DEWAR, IN LOTTO UNICO, DI DURATA ANNUALE CON OPZIONE PER IL SECONDO ANNO, DA CONSEGNARE PRESSO LA SEDE DI PISA DELL'ISTITUTO NANOSCIENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016.

Codice identificativo gara: 6796662EE6

Codice Unico di progetto (CUP): B52I15002000005; B51J13000030006; B92I15000260002.

CHIARIMENTI

Con riferimento alla gara in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti da parte di operatori economici, si estendono a tutti i soggetti interessati le seguenti precisazioni:

Domanda n.1:

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 3.2) della Lettera di invito "I concorrenti devono aver effettuato negli ultimi tre anni almeno una fornitura relativa all'oggetto di gara di importo non inferiore a 100.000 € al netto dell'IVA", siamo a chiedere se tale importo debba essere riferito ad una fornitura relativa ad un unico soggetto realizzata nel corso del triennio, o in modo restrittivo un unico contratto di valore superiore quanto indicato?

Risposta n.1:

Si precisa che i concorrenti devono avere effettuato, negli ultimi tre anni, almeno una fornitura relativa all'oggetto della gara, di importo non inferiore a euro 50.000,00 al netto dell'IVA, che corrisponde all'importo presunto di gara per una annualità.

Domanda n. 2:

Nel Capitolato Speciale - allegato C - al punto 16 Subappalto - Cessione del contratto e del credito, viene riportato "Per la natura propria della fornitura non è consentito il subappalto, a pena di nullità del contratto". Considerato che non viene richiesta movimentazione e/o posizionamento nei laboratori dei dewar di elio liquido si chiede di confermare se le operazioni di trasporto carico e scarico possono essere conferite ad aziende specializzate nel trasporto di merci pericolose.

Risposta n. 2:

Non si hanno obiezioni che l'aggiudicatario conferisca le attività di trasporto, carico e scarico ad aziende specializzate nel trasporto di merci pericolose, fermo restando che le responsabilità conseguenti dovranno rimanere a totale carico dell'aggiudicatario.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Ufficio per il supporto tecnico-amministrativo agli Istituti SPIN, IOM e NANO

Domanda n. 3:

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica richiesti al punto 3.2) della lettera di invito, si chiede se l'attestazione relativa alla fornitura di elio compresso possa essere considerata da Codesto Spett.le Ente alla stregua di "fornitura relativa all'oggetto della gara" ai fini della dimostrazione della capacità tecnica di cui all'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice.

Risposta n. 3:

Si ritiene che la fornitura di elio compresso non sia accettabile quale dimostrazione di capacità tecnica.